



DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO  
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELLA  
DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014 E DELLA DELIBERA DI G.C. n. 200 del 19.4.2017

Concessione n° 864/P.E. Del 13 /09/2017  
rilasciata in data 03-10-2017  
Procedimento Unico Autorizzatorio (PUO)  
Pratica N. 4486- 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo	Prot. 219747/2017
del 20/03/2017	presentata dal sig./sig.ra GHITIU MARIA LUIZA
C.F. GHTMLZ84C65Z129Q	nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ LUVI SRL	
P.IVA 08331921216	con sede legale Napoli, VIA RAFFAELE MORGHEN 175
Sede operativa in Napoli	VIA RAFFAELE MORGHEN 175
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione:	
SCIA n. 211718 DEL 16/03/2017, chiusa con esito positivo.	
Rilevato che il possesso del titolo giuridico abilitativo alla somministrazione implica il regolare possesso in capo al concessionario dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.	

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.) e ss.mm.ii, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017;

il **Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento de hors)**, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014.

Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento nonché la completezza degli allegati tecnici. Richiesti i pareri agli uffici interessati nel procedimento.

Dato atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Visto

il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;  
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L. 241/90 e s.m.i.;

l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;

gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02/02/2017;

l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Rilevato che il canone COSAP è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto.  
**PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE**

categoria cosap	tariffa	mq	canone
A	€ 143,27	15	€ 2149,05

OLI  
acquisito il pagamento pari ad € 444,00 effettuato in data 15-05-2017 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP),

**CONCEDE FINO AL 31 OTTOBRE 2017**

GIUNTA AMMINISTRATIVA  
Alla società LUVI SRL

l'occupazione di suolo pubblico nell'area prospiciente il pubblico esercizio sito in Napoli in

VIA RAFFAELE MORGHEN 175

per l'installazione di arredi di minimo impatto come da progetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto, con il divieto di utilizzare teli verticali in pvc, paraventi, fioriere e pedana e con la prescrizione di depositare all'interno del locale gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'attività.

con un ingombro totale di mq 14,95

**CONCESSIONE CONTINUATIVA IN AREA A**

La concessione è valida fino al 31.10.2017.

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Patrizia Ongerì

Il Concessionario  
(per accettazione)

GIUNTA AMMINISTRATIVA - NAPOLI  
Dott.ssa Caterina Cetrangolo

## AVVERTENZE

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.)

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di Amministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art. 36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art. 13 del D.Lgs.

471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Al sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art. 34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquisizione al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.


9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) e al Servizio Autocentro Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

La concessione sarà pubblicata nella sezione "Aree Tematiche" del sito istituzionale del Comune di Napoli al seguente link : <http://www.comune.napoli.it/lex/contenuti/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31871>

Il Concessionario  
(per accettazione)

DELEGATO



COMUNE DI NAPOLI

REQUISITA CONCESSIONE IN SUOLO PUBBLICO  
ANTISTATE, U.C. VIA CALABRITTO, 10000, 10000  
3102 ALLA VIA CALABRITTO, 10000, 10000


- ELABORATI
- PIANIFICAZIONE DI L.A. 01/04
  - PIANIFICAZIONE PRELIMINARE DI L.A. 01/04
  - PIANIFICAZIONE PRELIMINARE DI L.A. 01/04
  - PIANIFICAZIONE PRELIMINARE DI L.A. 01/04
  - PIANIFICAZIONE PRELIMINARE DI L.A. 01/04

DATA: 11/08/2017

NAPOLI 14/08/2017




PIANIFICAZIONE DELLA ZONA MAPPA 1:2000




STATO ATTUALE

PIANTA PIANO TERRA




SEZIONE A-A




STATO DI PROGETTO

PIANTA PIANO TERRA



SEZIONE A-A



€ sul C/C n. 1000620524

di Euro

714,00

IMPORTO  
IN LETTERE

SETTECENTOTRANTAFEDICI/00

INTESTATO A EGUALIA SUD SPA - COMUNE NA - DIST AD  
CAUSALE

PAGAMENTO 1/3 COSAP 2017 OBB. SUOLO

DEL COMUNE NAPOLI NR. 200 DEL 20/10/2017

10/081 02 15-05-17 P 0004

VCYL 0021 €\*714,00\*

C/C 001000620524 €\*1,50\*

PO DEM 170515 131129 47234848

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA GAITO MARIA LUIZA

VIA - PIAZZA R. MORANEN 175

CAP 80100 LOCALITA NAPOLI